

BGE 27 I 185

Bundesgericht (BGE), 1901-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_27_I_185

FR: ATF 27 I 185

IT: DTF 27 I 185

Volltext

184 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. gar nid)t borl)er~ufel)en. :t)ie gegenteiHge ,3nter",retation be~ 'l)trt. 56 l)&tte Stonfequenöen im @efolge, 'oie ber &efc1)geber offen" oar nid)t geroolt l)aoen fann. &emuj3 'l)tri. 8 'l)toj. 3 bei3 munbe~" gefel\$ci3 bOOt 3. Sjeumonat 1876 unb ber l)ierauf bcöügHd)en q3ra~g be~ munbeßgerid)t§ erftrecft fid) eine ~nt{affung bei3 ~f)e. manneß auß bem 'Od)n.lciöerbürgerred)t ntel)t auf feine bon i!)m getrennt lebenbe ~l)efrau; Cß luoUten alfo biefer le~tern aUe auß bem 'Od)meiöerbürgerred)t fließenben iRed)te in einem foel)en ~aUe gema!)rt merben, allo IUol)l aud) baß ined)t, befinitibe 'Oel)eibung brr ~!)e in ber 'Od)roeio i.lerIangen au rönnen. @im fold)e ~!)e. fd)eibung in 'ocr iSd)roeia märe aber, luenn l)ie3u and) 'oie tn mrt. 56 bei3 @efel\$ci3 über ~iuitftanb uub ~r,e l)orgejel)ene orttel)enben red)t(fid)en ~ußfü)rullgen, üuer iljrc Stompetenö aUßaufpred)en. 'Vemnad) l)at baß iBunbe~gerie!)t edannt: 'Ver fleturs mirb alß oegrüllbet erWirt unb bamit bel' ~nt. fd)~ib be~ St~ntonß~erid)tß be~ Stanton~ 151. @allen bom 14./19. mara 1901 tm ~tnne ber lJ)(otil.le Qufgeljoben. m. Erteilung des Schweizer bürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. - Naturalisation et renonciation a. la nationaliM suisse. 30. Sentenza del 22 maggio 1901 nella causa Vanoni- Viglezio contro Ticino. Procedura in caso di domanda di svincolo; art. 7, L 1, 1. c. « Interessati. » 1. La ricorrente e maritata all' avvocato Pietro Viglezio, da Lugano. Dal matrimonio, contratto nel 1870 sono nati 4 figli; i due figli maggiorenni, Orlando e Virgili~, la mino- renne Carmen ed un'altra figlia Catterina, maritata Pugno, morta nel 1889. Fino al 1894: i coniugi Viglezio hanno abi- 186 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. tato eolla loro famiglia a Lugano; nel 1899 trasportarono la loro dimora a Milano, reeandosi d'est:lte ad abitare una loro easa di eampagna a Breganzona. In seguito a dissensi dome- stici la moglie abbandonava nel 1899 il domieilio eoniugale e d'allora in poi tenne economia separata. Il 31 dieembre 1900 essa formulava davanti il Tribunale distrettuale di Lugano nna domauda di divorzio in eonfronto del proprio marito. Da parte sua l'avvoeato Viglezio si rivolgeva il 28 no- vembre 1900 al Consiglio di Stato del Cantone Tieino per ottenere 10 svineolo dalla cittadinanza svizzera. Aderendo parzialmente a tale domanrla, e per mettere il petente in posi- zione di aequistare definitivamente la cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato del Tieino rilasciavagli l' 11 dieembre 1900 una diehiarazione provvisoria nel senso ehe il Vige- zio possedeva i requisiti neecessari pet' easere svineolato dalla cittadinanza svizzera - e piu tardi, il12 gennaio 1901, sulla produzione da parte dell' avvocato Viglezio di un eerti- ficato del Ministero degli interni d'Italia ehe gli era stata aeordata la naturalita italiana, e dopo aver eomunicato l'istanza Viglezio al Munieipio di Lugano per le relative osservazioni, emanava formale deereto di svineolo. del tenore seguente: « Visto risultare dai doeumenti prodotti ehe il prefato sig. » Viglezio e domiciliato in Italia, gode della piena eapacita » civile, seeondo le leggi dello Stato nel quale ha stanza, e 'l> ehe aHo stesso venne gia accordata la eittadinanza » italiana; » Visto come la Municipalità. di

Lugano, comune di atti- » senza del riorrente, non ha fatto opposizione alla domanda » di svineolo comunicata a norma dell'art. 7 della legge » federale 3 luglio 1876 ; » Sulla proposta del Dipartimento Interni, sezione politica, l'» risolve: » 1. Il signor avvocato Pietro Viglezio è dichiarato svin- »colato dalla cittadinanza svizzera, cantonale e comunale di » Lugano. » 2. La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza svizzera Hf. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 30. 187 era stata inoltrata dall' avvocato Viglezio a nome suo personale, a nome della moglie e dei figli minorenni. I due figli maggiorenni, Orlando e Virgilio, dichiaravano in calce dell'atto di approvare l'istanza del loro padre. Solo la moglie non sembra aver avuto conoscenza della procedura incoata. Infor': data più tardi del decreto del Consiglio di Stato, inoltrava simultaneamente ricorso al Consiglio di Stato ed al Tribunale federale domandando, in via preliminare, che pendente il ricorso fossero prese le misure necessarie per impedire al di lei marito, avvocato Viglezio, di prestare il giuramento di fedeltà in Italia; in via principale che fosse revocato il decreto 12 gennaio 1901 e respinta la domanda di svineolo, eventualmente che lo svineolo accordato al marito fosse dichiarato senza effetto per la moglie. La prima di queste domande, ammessa dal Consiglio di Stato con decreto del 22 gennaio 1901, non poteva essere portata a conoscenza delle autorità italiane se non dopo che l'avvocato Viglezio era già stato ammesso alla prestazione del giuramento. La seconda domanda, di revocazione o di restrizione del decreto di svin- eolo, fu invece respinta dal Consiglio di Stato con decreto del 11 marzo 1901. 3. Nel suo ricorso al Tribunale federale la ricorrente motivava la sua domanda principale col dire che, malgrado tutte le dichiarazioni in contrario, l'avvocato Pietro Viglezio continua ad avere il suo domicilio nella Svizzera, dove paga tutte le imposte che sono proprie dei domiciliati, l'imposta cantonale sulla rendita, il focatico ed il testatico, dove prende parte a tutte le votazioni e dove dimora materialmente anche una gran parte dell' anno, e siccome gli manca uno dei requisiti essenziali voluti dall' art. 6 della Legge svizzera sulle naturalizzazioni per ottenere lo svineolo della cittadinanza; che l'istanza di svineolo non tende ad altro che ad impedire le azioni gilldiziarie promosse dalla moglie in odio del marito e segnatamente quella di divorzio e la conseguente inevitabile separazione dei beni; che essa perde perciò il diritto al divorzio statante dall' art. 54 e compreso nei diritti garantiti dall' art. 5 della Costituzione federale ; che il decreto di svincolo non può in ogni caso estendersi alla moglie, la quale vive separata dal marito, l'art. 8 della Legge federale dichiarando espressamente che la moglie ed i figli minorenni non sono compresi nello svineolo se non in quanto convivono col capo della famiglia e non vi siano eccezioni formali in proposito; che in vista di queste circostanze ed della pendente causa di divorzio, lo svineolo, accordato anche solo al marito, condurrebbe ad una serie di difficoltà e conflitti internazionali che val meglio addirittura di evitare. 4. Il marito, avvocato Pietro Viglezio, risponde : La naturalizzazione italiana essergli stata accordata sulla dichiarazione provvisoria del Consiglio di Stato ticinese che possedeva i requisiti necessari per essere svincolato dalla cittadinanza svizzera. Se la sua domanda non fosse stata in seguito accolta, il Consiglio di Stato sarebbe venuto meno, di fronte al Governo italiano, alla promessa consegnata nella dichiarazione 11 dicembre 1900. Il ricorso essere poi irricevibile già per il fatto che alla moglie non può competere in nessun caso il diritto di far opposizione ad una domanda di svineolo del proprio marito, se non per cui che la concerne personalmente. Se altrimenti fosse, sarebbe collocare il marito sotto la potestà e la tutela della moglie. I motivi di opposizione essere regolati tassativamente dalla Legge federale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lo svineolo deve essere

accordato ogni qualvolta ricorrono i requisiti previsti per legge. Altri motivi di opposizione non vi sono, e non hanno perciò nessun valore le deduzioni della ricorrente sulla violazione di un presunto diritto al divorzio, ecc. ecc. Le date provano del resto che non fu la questione di divorzio che provocò la domanda di svineolo. Il solo punto da esaminarsi è quello di vedere se esistono i requisiti dell' art. 6 della Legge federale. Ora non fu contestato che l'avvocato Pietro Viglezio gode della piena sua capacità civile in base alla legge italiana. Non fu contestato, ed è del resto provato da documenti, che lo stesso ha già acquistato la cittadinanza italiana ed ha già prestato giuramento nella sua nuova patria. Il solo punto contestato è quello che si riferisce alla lettera dell' art. 6 della Legge fed. Ma è addirittura temerario di sostenere che l'avvocato Viglezio continuò ad abitare in Ho Erteilung des Schweizerbürgerrechts und Verzicht auf dasselbe. N° 30. 189 Svizzera, quando fu precisamente dietro istanza della moglie che già dal 1885 alternò la sua dimora fra Milano e Luserne; che dal 1894 vendette la sua casa signorile a Lugano per fissarsi definitivamente a Milano; che d'allora in poi non fece più ritorno in Svizzera e che per qualche mese d'estate e più dopo il 17 ottobre 1899; che a Milano, via Appiani, N° 1, dimorò con tutta la famiglia, paga tutte le tasse ed è inserito sulle liste elettorali amministrative; che anche dalle Autorità italiane è considerato come laggiù domiciliato e che il suo domicilio a Milano è accertato nel modo più evidente da tutti i documenti prodotti. Se anche nel 1900 ha continuato a pagare le imposte dovute al comune di Breganzona, si è che in forza del decreto costituzionale 16 giugno 1893 il cittadino ticinese, anche domiciliato all'estero, è considerato quanto al diritto di voto ed alle imposte, come domiciliato nel Ticino e quindi mantenuto sempre nei cataloghi elettorali e tenuto a pagare tutte le imposte, al pari dei cittadini domiciliati in patria, fino a quando non ha propria rinuncia della cittadinanza ticinese. Ma ciò non toglie, anche secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che il domicilio di una data persona debba ritenersi là dove la stessa abita di fatto. Quanto alla domanda subordinata della ricorrente, non è che in via illegale ed abusiva che la moglie ha abbandonato la casa maritale. Suo preciso dovere è di seguire il marito dovunque egli creda opportuno di stabilire la sua dimora (art. 103 dell' eod. tic.). L'eccezione stabilita all' art. 6 della Legge fed. non può giustificarsi che nel caso di divorzio o di separazione legale. L'opponente domanda per tutti questi motivi il rigetto del ricorso in ordine ed in merito. 5. Il Consiglio di Stato osserva: Secondo un principio stabilito tassativamente dal Gran Consiglio del Cantone, il Consiglio di Stato non aveva da preoccuparsi dei motivi per i quali l'avvocato Viglezio aveva inoltrato la sua domanda di svineolo. L'unica cosa che importava di sapere era se il petente poteva soddisfare le condizioni richieste dalla Legge federale; e, in quale prova essendo stata fatta in modo irrefragabile dal petente, il Consiglio di Stato non poteva che accogliere la sua domanda. Quanto alla questione di sapere se la moglie 190 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. debba o non debba considerarsi nel decreto di svineolo, essa è lasciata intatta nel decreto del Consiglio di Stato. Se ad una separazione bonale, o imposta dalla volontà irriducibile di uno dei coniugi, si crede di poter dare delle conseguenze giuridiche, la ricorrente potrà considerarsi come al possesso della restrizione dell' art. 8. Il Consiglio di Stato è però dell' opinione che tale effetto non possa essere riconosciuto che nel caso di separazione legale, debitamente pronunciata dall' Autorità competente. La circostanza che il petente ha continuato a pagare le imposte nel Cantone Ticino non ha importanza nel diritto pubblico ticinese per la determinazione del suo domicilio materiale. Quanto alla validità della procedura seguita, il Consiglio di Stato si riporta ai considerandi del proprio decreto. In diritto: Per l'apprezzazione giuridica del decreto del Consiglio di Stato non ha nessuna

importanza di sapere per quali motivi l'avvocato Viglezio abbia cercato di ottenere lo svineolo dalla cittadinanza svizzera. Decisiva invece è l'altra allegazione alla quale fa capo il ricorso, e cioè lo svineolo sia stato accordato senza che la signora Viglezio abbia avuto occasione di pronunciarsi sulla domanda del proprio marito. L'art. 7, lemma 1, della Legge del 3 giugno 1876, dal quale è regolata la procedura da seguirsi in caso di domande di svineolo, dispone che le relative istanze debbano inoltrarsi al governo cantonale e ne dà comunicazione al comune di appartenenza, perché ne informi anche gli altri interessati, e ciò allo scopo di poter accertare se vi siano motivi di opposizione (ved. specialmente il testo tedesco della legge). Secondo il disposto di questo articolo non basta quindi di portare le istanze di svineolo a conoscenza delle autorità comunali, invitandole a pronunciarsi entro un termine più o meno idoneo all'ammissibilità della domanda; la legge esige che anche i terzi interessati ne debbano aver comunicazione per mezzo delle autorità del comune e che anch'essi debbano essere invitati a far valere le loro eccezioni. Quale procedura debba seguirsi a tale scopo, l'art. 7 non lo determina in modo positivo; in specie l'art. 7 non esige che dalle autorità comunali si debba far procedere a formale pubblicazione, come sembra essere la regola nella maggior parte dei casi. Questo articolo statuisce unicamente che sulle domande di svineolo debbano essere intesi anche i terzi interessati; ma questa prescrizione è chiara e tassativa, per cui non è possibile di fare astrazione da un simile requisito. Ciò posto non può riguardarsi come regolare lo svineolo accordato dal Governo ticinese senza che sia stato ossequito a questo estremo di legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (vol. V, pag. 332, cons. 1), devono considerarsi come interessati a senso dell'art. 7 tutti coloro che possono giustificare un interesse legale per opporsi alla domanda di svineolo, quindi in prima linea i membri della famiglia del petente, segnatamente la moglie, la quale può essere compresa senz'altro nella nuova cittadinanza del marito (art. 8 della Legge fed. lemma 3). Vel'ò e bensì che anche la moglie non potrà sollevare altre eccezioni all'infuori di quelle previste tassativamente per legge. Ma il giudicare se i titoli di opposizione abbiano o non abbiano fondamento legale, è questione da risolversi con altra procedura e mediante decisioni del Tribunale federale, non delle autorità cantonali. (Ved. il lemma 2 dell'art. 8 della Legge fed. e le sentenze di questa Corte nei volumi IV, p. 241; XIV, p. 548, e XVI, p. 498.) Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso Viglezio è ammesso e quindi annullate le decisioni del 12 gennaio e 11 marzo 1901 del Consiglio di Stato. inergl. aud) 9(t'. 29, Urteil l.1om 5. 3uni 1901 in (0ad)en :tfd)anf.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.